

Legge regionale 26 ottobre 2015, n. 22.

**Modifica alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali).**

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*promulga*

la seguente legge:

Art. 1

*(Modifica all'articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10)*

1. Il comma 13, dell'articolo 13, della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali) è sostituito dal seguente:

“ 13. Ai membri del Collegio sindacale spetta una indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del Collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali e, comunque, per un totale annuo non superiore al 10 per cento dell'indennità annuale lorda. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva un regolamento per disciplinare le modalità di computo del rimborso”.

Art. 2

*(Norme finali)*

1. Il regolamento di cui al comma 13, dell'articolo 13, della l.r. 10/1995, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è approvato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le modalità di calcolo del rimborso delle spese di viaggio sostenute dai membri del Collegio sindacale individuate dall'articolo 13, comma 13, della l.r. 10/1995, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai membri in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

*(Clausola di neutralità finanziaria)*

1. La proposta di legge non prevede oneri a carico del bilancio regionale. Sono previsti solo risparmi di spesa.

Art. 4

*(Clausola d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 26 ottobre 2015

Sergio Chiamparino

## **LAVORI PREPARATORI**

Proposta di legge n. 153

Modifica alla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali)

Presentata dal Consigliere regionale Alfredo MONACO (primo firmatario)  
in data 11 settembre 2015

Assegnata per l'esame in sede referente alla IV Commissione permanente  
in data 17 settembre 2015

Riassegnata per l'esame in sede legislativa alla IV Commissione permanente  
in data 28 settembre 2015

Nominati relatori il Consigliere regionale Alfredo MONACO e il Consigliere regionale Davide BONO

Approvata in IV Commissione consiliare in sede legislativa in data 21 ottobre 2015 con 29 voti favorevoli e 8 non votanti.

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.cr.piemonte.it](http://www.cr.piemonte.it).*

### **Note all'articolo 1**

- Il testo vigente dell'articolo 13 della l.r. 10/1995 è il seguente:

“Art. 13 (Nomina e funzionamento del Collegio Sindacale).

1. 1. Il Collegio sindacale è organo delle Aziende sanitarie regionali per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)

2. Il Collegio sindacale è nominato dal direttore generale dell'Azienda sanitaria ed è composto da tre membri, in possesso dei requisiti di cui al medesimo articolo 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992, designati rispettivamente:

a) uno dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio regionale, con funzioni di Presidente del Collegio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati);

b) uno dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) uno dal Ministero della salute.

2-bis. I requisiti per la nomina dei componenti dei Collegi sindacali devono garantire elevati standard di qualificazione professionale e sono definiti previa intesa sancita in Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e, relativamente al rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 19, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. [Nelle U.S.L. o nelle A.O., il cui bilancio di previsione comporti un volume di spesa di parte corrente superiore a duecento miliardi, il Collegio dei Revisori è integrato da altri due membri, dei quali uno designato dalla Giunta Regionale ed uno designato dal Ministero del Tesoro].

4. Non possono far parte del Collegio:

a) parenti fino al quarto grado e gli affini fino al secondo grado del Direttore Generale;

b) i dipendenti dell'Azienda, gli operatori legati da rapporto convenzionale con la stessa, nonché coloro che stanno comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'Azienda medesima;

c) i fornitori dell'Azienda, i titolari, i soci, gli Amministratori, i gestori di istituzioni sanitarie private ubicate nel territorio dell'Azienda;

d) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti all'attività dell'Azienda, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del Codice Civile oppure si trovino nelle condizioni di cui allo stesso articolo 1219, comma 2 .

5. Il provvedimento di nomina è notificato, entro tre giorni, ai componenti del Collegio nonché alle Amministrazioni che hanno provveduto alle designazioni di competenza.

6. Il Collegio dei Revisori, nella prima seduta, convocata dal Direttore Generale entro cinque giorni dal provvedimento di nomina, elegge il Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.
7. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni. I Revisori possono essere riconfermati.
8. In caso del venir meno di uno o più componenti del Collegio dei Revisori, per scadenza del mandato, decadenza, dimissioni, o per altre cause, il Direttore Generale provvede, entro i tre giorni successivi, ad inoltrare richiesta alle Amministrazioni competenti per la relativa sostituzione. In caso di venir meno di più di due componenti, il Collegio deve essere interamente ricostituito.
9. Qualora il Collegio non sia stato ricostituito nel termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento che ne determina la cessazione, per inerzia del Direttore Generale ovvero dei soggetti tenuti alle designazioni, il Collegio è costituito in via straordinaria dalla Giunta Regionale a norma dell'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo. Il Collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del Collegio ordinario.
10. Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno una volta al mese. Le sedute sono convocate dal Presidente del Collegio, su propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno altri due componenti. Le convocazioni sono effettuate, per iscritto almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la seduta, con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della seduta stessa nonché degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Collegio può essere convocato anche telegraficamente con un preavviso di almeno ventiquattro ore.
11. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipi nel corso dell'esercizio a tre sedute consecutive, decade dalla carica. Decade altresì il componente la cui assenza, ancorché giustificata, si protragga oltre tre mesi. La decadenza è dichiarata dal Direttore Generale su richiesta motivata degli altri componenti in carica.
12. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori sono adottate a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Di ogni riunione viene redatto processo verbale, sottoscritto dagli intervenuti. Il componente dissenziente deve far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
13. Ai membri del Collegio sindacale spetta una indennità annua lorda pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale. Al Presidente del Collegio spetta una maggiorazione pari al 20 per cento di quella fissata per gli altri componenti. Ai membri del Collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico, nella misura prevista per i dirigenti regionali e, comunque, per un totale annuo non superiore al 10 per cento dell'indennità annuale lorda. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva un regolamento per disciplinare le modalità di computo del rimborso”.

### ***Note all'articolo 2***

- Il testo vigente dell'articolo 13 della l.r. 10/1995 è riportato in nota all'articolo 1.

### ***Note all'articolo 4***

- Il testo vigente dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge).

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".